Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 novembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale rimboschimento di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Bergamo di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa, per i lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 30.000 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 30 maggio 1950, n. 1849, con il quale veniva aumentato da L. 30.000 a L. 300.000 il contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale rimboschimenti della provincia di Bergamo;

Vista la deliberazione in data 9 novembre 1951 della Deputazione provinciale di Bergamo, con la quale veniva aumentato fino a L. 2.000.000 il contributo annuo della Provincia medesima nelle spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1952, con il quale veniva approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bergamo, costituito con regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585, è aumentato per anni sei, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1958-59, con il contributo annuo di L. 2.000.000 (duemilioni), con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Bergamo di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1953-54, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1953
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 187

(5438)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953.

Classificazione a provinciali delle strade comunali « Crevalcorese » e rampa destra del ponte sul Panaro a Camposanto in provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 2 aprile 1951, n. 3504, con la quale la Deputazione provinciale di Bologna ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade « Crevalcorese » e rampa destra del ponte sul Panaro a Camposanto;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1371, espresso nell'adunanza del 25 giugno 1953;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Le strade comunali « Crevalcorese » e rampa destra del ponte sul Panaro a Camposanto in provincia di Bologna, della lunghezza di km. 12,758, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1953
Registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 276

(5463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1953.

Nomina del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il quadriennio dal 1953 al 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, concernente la presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Giovanni Battista Boeri è nominato, per il quadriennio dal 1953 al 1956, presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 21 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1953
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 244. — GRIMALDI

(5461)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1953.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cingoli, con sede in Cingoli (Macerata), e messa in liquidazione del Monte medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cingoli (Macerata), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cingoli, con sede in Cingoli (Macerata), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: GAVA

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1953.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « Città di Pescara », con sede in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza 9 maggio 1953 del presidente della Cooperativa di consumo « Città di Pescara », con sede in Pescara, intesa ad ottenere la procedura della liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla società suddetta in data 17 luglio 1953, dalla quale risulta un attivo di L. 4.099.462 contro un passivo di L. 6.624.109, e quindi un deficit accertato di L. 2.524.647;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 7 ottobre 1953, n. 16945, del Prefetto di Pescara;

Ritenuta la necessità di sottoporre la società predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa per attività insufficienti al pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Città di Pescara », con sede in Pescara, costituita con atto 16 agosto 1944 del notaio Gentile Vincenzo, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Enrico Gialloreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5447)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1953.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie per l'ampliamento dell'edificio della sede di Novara della Società Telefonica Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, modificato con i decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 1° aprile 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e finanze da una parte e la Società Telefonica Piemontese (poi S.T.I.P.E.L.) dall'altra, per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con regio decreto del 23 aprile 1925, n. 505;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda del 18 agosto 1953 presentata dalla S.T.I.P.E.L. intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, resasi necessaria per l'ampliamento della centrale telefonica di Novara, nonchè il piano di massima e la relazione sommaria facenti parte integrante del presente decreto;

Considerato che reali esigenze della centrale di Novara, in considerazione anche del crescente sviluppo del traffico interurbano, rendono necessarie, indifferibile ed urgente l'ampliamento dei locali della centrale di cui trattasi, per cui è necessario estendere gli impianti della Società concessionaria del servizio;

Che per tale estensione i locali più adatti alle esigenze tecniche dell'impianto e del pubblico servizio, tenendo specialmente conto della situazione planimetrica della zona, sono proprio quelli, in conformità al progetto predisposto dalla S.T.I.P.E.L., intestati al sig. Ferrari Giovanni fu Ernesto e compresi fra la sede sociale ed altro fabbricato S.T.I.P.E.L.;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento dell'edificio della sede di Novara della Società Telefonica Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.) per cui è prevista l'incorporazione, all'edificio sociale, dell'immobile intestato al sig. Ferrari Giovanni ed indicato in catasto urbano a Novara al foglio 162 allegato *G*, con i seguenti mappali:

mappale 9353, casa di piani 4 e di vani 20 (5 al piano terreno, 5 al primo piano, 5 al secondo e 5 al terzo), con imponibile di lire 13.650 (già lire 3600);

mappali 9354, 9355, casa di piani 6 e di vani 21 (1 al sotterraneo, 3 al piano terreno, 5 al primo piano, 5 al secondo, 4 al terzo e 3 al quarto), esentata per anni 25 con decorrenza 1° aprile 1930, perchè di nuova costruzione.

Detto complesso di mappali è distinto con il civico n. 2 (già 4) della pubblica via Amico Canobio ed è confinante: a nord, con detta via; ad est, con il mappale 9352 di proprietà S.T.I.P.E.L.; a sud, con il mappale 9351 di proprietà del comune di Novara, e a mezzo angolo rientrante, con il mappale 12.627 di proprietà S.T.I.P.E.L.; ad ovest, con questo ultimo mappale e, a mezzo angolo rientrante, con la pubblica piazza Matteotti.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori inerenti all'edificio di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le espropriazioni e le opere dovranno incominciarsi entro il termine di giorni 60 e compiersi nel termine di mesi 24 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1953

Il Ministro: PANETTI

(5462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Lavagno Vincenzo, residente nel comune di Vignale, distretto notarile di Casale Monferrato, il 7 dicembre 1953;

Borroni Cesare, residente nel comune di Oleggio, distretto notarile di Novara, l'8 dicembre 1953.

(5442)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

Il dott. Igino Barducci fu Guido nato a Frascati il 3 luglio 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito presso la Università di Genova nella sessione di Stato dell'anno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(5333)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1953, registro n. 30 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.985.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5473)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1953, registro n. 30 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genzano di Roma (Roma) di un mutuo di L. 15.500.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5471)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1953, registro n. 30 Interno, foglio n. 210, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nemi (Roma), di un mutuo di L. 3.059.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5472)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 23 ottobre 1953 è stato attivato il servizio fonotegrafico presso l'agenzia postale succursale n. 2 Osteria De Matteis (Frosinone), in collegamento con l'ufficio telegrafico centrale di Frosinone, a mezzo del circuito 6756.

(5390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 258

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,84	637,75
» Firenze	624,80	636 —
» Genova	624,85	638 —
» Milano	624,86	637,75
» Napoli	624,85	637,85
» Palermo	624,90	638 —
» Roma	624,83	638,125
» Torino	624,80	636 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	637,25

Media dei titoli dell'11 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	78,75
Id 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	80,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % 1936	90,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,175

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,84
1 dollaro canadese	» 637,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,57

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Francavilla a Mare

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1953, n. 3681, sono state approvate con uno stralcio le varianti al piano di ricostruzione di Francavilla a Mare vistate in una planimetria in scala 1:1000 ed una planimetria in scala 1:2000.

Per l'esecuzione di dette varianti resta fermo il termine fissato dal decreto Ministeriale 4 luglio 1951, n. 1888.

(5402)

Approvazione della variante n. 13 al piano di ricostruzione di Civitavecchia, relativa alla ubicazione del palazzo comunale.

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1953, n. 3159, è stata approvata la variante n. 13 al piano di ricostruzione di Civitavecchia, relativa alla ubicazione del palazzo comunale, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della citata variante resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato al 6 novembre 1955.

(5403)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 8719/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 settembre 1935, n. 2065/R/Gab., con cui al sig. Niederstätter Pietro, nato a Villandro il 13 ottobre 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Merano;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 9 agosto 1952 dai signori Merano Walter, Martino, Albino, Albina e Francesco, figli maggiorenni del predetto in atto residenti a Villandro;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 23 settembre 1935, numero 2065/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Merano Walter, Martino, Albino, Albina e Francesco, viene ripristinato nella forma tedesca di Niederstätter.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 settembre 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5358)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Genova e Napoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i decreti 27 gennaio 1952, n. 2057 e 14 febbraio 1953, n. 3662, del Prefetto di Genova, ed i decreti 20 ottobre 1952, n. 16486 e 28 gennaio 1953, n. 1329, del Prefetto di Napoli, con i quali sono stati indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario dei Comuni capoluoghi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Genova e Napoli è costituita come appresso:

Presidente:

Biancorosso dott. Rodolfo, prefetto, segretario generale.

Componenti:

Cramarossa prof. dott. Saladino, direttore generale dei Servizi medici;

Dechigi prof. Melchiorre, docente d'igiene;

Condorelli prof. Luigi, docente di clinica e patologia medica;

Cerruti prof. dott. Carlo, ufficiale sanitario del comune di Roma.

Segretario:

Della Gatta dott. Riccardo, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Roma presso questo Alto Commissariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, negli albi delle Prefetture interessate.

Roma, addì 24 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5457)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica, per l'anno scolastico 1953-54.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole e negli Istituti statali di istruzione tecnica;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1953-54 un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, la denominazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

L'aggiudicazione delle borse di studio di cui al precedente articolo viene conferita in seguito ad un esame speciale, consistente in una prova scritta e in un colloquio, atti ad accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di trentacinque anni alla data del presente decreto, che siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

La domanda di ammissione, diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Div. I deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e deve indicare con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data, luogo di nascita e residenza del candidato, titolo di studio posseduto, anno del suo conseguimento ed istituto che lo ha rilasciato, borsa o borse a cui si aspira.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Div. I qualunque cambiamento del loro recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato generale del casellario giudiziario; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale dimora da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio il candidato che non ne risulti degno;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma, a sua volta, deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di

servizio. Il candidato che abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o di un Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Art. 5.

Il candidato che abbia insegnato negli istituti e scuole di istruzione tecnica può produrre, in aggiunta ai sopra indicati documenti, un certificato comprovante il servizio prestato.

A parità di condizioni, è titolo di preferenza l'aver insegnato nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella a cui si riferisce la borsa di studio alla quale il candidato aspira, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di ottimo.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno corredato la domanda stessa di tutti i documenti prescritti o non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo in Roma. Essi avranno inizio alle ore nove nei locali che saranno indicati con avviso affisso agli albi del Ministero.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dall'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1953-54 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate, tramite i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiario compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, al 16 ottobre 1953.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000 graverà sul cap. 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1953

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1953
Registro n. 40 *Pubblica istruzione, foglio n.* 98. — BARONE

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	N. delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame, a norma del r. d. 11 febbraio 1941, n. 229
a) Economia ed estimo rurale negli istituti tecnici agrari	2	Laurea in scienze agrarie.
b) Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	2	Laurea in ingegneria o in architettura.

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4611)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 luglio 1953, numeri 29318 e 29319, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Serravalle Langhe, Sambuco e Castelletto Stura sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Corrado Annetta: condotta consorziale di Serravalle Langhe-Cerretto Langhe-Cissone;

Teppa Anna: condotta consorziale di Sambuco-Pietraporzio-Argentera;

Franza Maria: condotta consorziale di Castelletto Stura-Montanera.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 31 ottobre 1953

Il prefetto: JOANNIN

(5424)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti 6 luglio 1953, n. 17775, e 14 agosto 1953, n. 21699, con i quali venivano dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1950;

Rilevato che, a seguito della rinuncia o della mancata assunzione del servizio da parte dei sanitari nominati, si sono rese vacanti le condotte di Pievescola, Ville di Corsano, Torre a Castello, Arbia, Campiglia d'Orcia, Pienza, Trequanda, Consorzio di Contignano, Radicondoli, Vivo d'Orcia e Montalcinello;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di dette condotte ai candidati dichiarati idonei che seguono i rinunciatari nella graduatoria e che abbiano chiesto quelle sedi in ordine di preferenza;

Visto l'esito delle interpellanze fatte ai candidati che già avevano ottenuto altra sede;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi per il personale sanitario dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

Morselli dott. Giuseppe di Massimiliano: Pievescola (Casole d'Elsa);

Parrini dott. Roberto fu Mario: Ville di Corsano (Monteroni d'Arbia);

Tronconi dott. Francesco di Egisto: Torre a Castello-Arbia (Asciano);

Pontoriero dott. Armando di Ferdinando: Campiglia (Castiglion d'Orcia);

Stefanelli dott. Bruno di Augusto: Pienza (2ª condotta capoluogo);

Seri dott. Franco di Lorenzo: Consorzio di Contignano (Radicofani);

Cecchi dott. Luigi fu Giulio: Radicondoli (capoluogo);

Niccoli dott. Piero di Renato: Trequanda (capoluogo);

Trisolini dott. Enzo di Francesco: Vivo (Castiglion d'Orcia);

Zampi dott. Angelo di Sestino: Montalcinello (Chiusdino).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 27 ottobre 1953

Il prefetto: SPASIANO

(5408)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visti i propri decreti n. 20890 del 23 luglio 1953 e n. 28500 del 7 ottobre 1953, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le note di rinuncia dei medici nominati titolari delle condotte di Albareto, Colorno, Valmozzola, Borgotaro;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi candidati concorrenti;

Decreta:

I seguenti sanitari sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Buia dott. Alberto: Albareto (condotta unica);

Ranzani dott. Emilio: Colorno (2ª condotta);

Frattini dott. Luigi: Valmozzola (condotta unica);

Battaglioni dott. Angelo: Borgotaro (condotta di Ostia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 3 novembre 1953

p. *Il prefetto*: CERULLI

(5425)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.